

# REGOLAMENTO

concernente l'esame di professione di

## **Specialista della formazione professionale**

del

(sistema modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

I titolari<sup>1</sup> dell'attestato professionale dispongono, nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, delle necessarie competenze per agire in modo professionale e per elaborare, condurre e realizzare progetti. Sono pertanto in grado di eseguire compiti amministrativi nella vigilanza aziendale, gestire i contratti di tirocinio, attuare campagne di promozione di posti di tirocinio e più in generale della formazione professionale, introdurre nuove ordinanze in materia di formazione professionale di base, organizzare procedure di qualificazione, come pure concepire e condurre eventi legati alla formazione.

In particolare ciò significa:

- sono in grado di sviluppare la formazione professionale di base rifacendosi ai cambiamenti del mondo del lavoro e della società;
- sono in grado, di concepire e sviluppare la formazione professionale superiore, rispettivamente la formazione professionale continua, tenendo conto delle condizioni organizzative, istituzionali ed economiche;
- sono in grado di assumere il ruolo di formatore in azienda organizzando e conducendo la formazione professionale di base

---

<sup>1</sup> Per favorirne la leggibilità, il presente regolamento è redatto in forma maschile ma si estende a persone di ambo i sessi.

- sanno redigere adeguatamente il profilo dei requisiti per l'assunzione di nuove persone in formazione, conducono a compimento il processo di selezione e di assunzione delle persone in formazione, strutturano il percorso di formazione e definiscono il processo di valutazione;
- nell'ambito di loro competenza (uffici della pubblica amministrazione, organizzazioni del mondo del lavoro, scuole, istituzioni private, aziende e reti d'aziende formatrici), sanno sviluppare progetti in materia di formazione professionale rispettando le direttive e le relative norme di qualità previste e applicare misure considerando le esigenze dei singoli partner;
- sanno interpretare l'evoluzione economica, tecnologica e demografica, giungendo a specifiche conclusioni e mettendo in pratica le relative misure;
- sono in grado di reagire in modo flessibile e competente anche in situazioni imprevedibili proponendo soluzioni;
- sanno rispondere rapidamente alle diverse necessità nell'ambito formativo e applicare i necessari adattamenti;
- conoscono i diritti delle persone in formazione ma anche dei formatori e sanno consigliarli in modo adeguato;
- interloquendo ed interagendo in modo responsabile, favoriscono le relazioni tra i diversi attori della formazione, assicurando in questo modo una gestione ottimale dei percorsi formativi di base e continui.

## **1.2 Organo responsabile**

1.21 La seguente organizzazione costituisce l'organo responsabile:

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della Commissione di garanzia della qualità**

2.11 Tutti i compiti relativi al conseguimento dell'attestato professionale federale sono affidati alla Commissione di garanzia della qualità (Commissione GQ). La Commissione GQ è composta da 5-9 membri nominati dall'organizzazione responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La Commissione GQ si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.

### **2.2 Compiti della commissione GQ**

2.21 La commissione GQ

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame procedendo periodicamente alla loro revisione;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e organizza l'esame;
- f) nomina e impiega i periti formandoli per i loro compiti;
- g) decide sull'ammissione come pure sull'eventuale esclusione dagli esami finali;

- h) definisce i contenuti dei moduli e le esigenze per il superamento degli esami modulari;
- i) verifica i certificati dei moduli, vigila sull'esame finale e decide sul rilascio dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) vaglia periodicamente l'attualità dei moduli, procede alla loro revisione e fissa la durata di validità dei relativi certificati;
- l) decide in merito al riconoscimento o all'equipollenza di altre certificazioni e prestazioni;
- m) riferisce sulla propria attività all'organo responsabile e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in base alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La Commissione GQ può delegare taluni compiti amministrativi alla segreteria della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP).

### **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza dell'UFFT e non è pubblico. In casi particolari, la Commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT è invitato in tempi utili agli esami finali e gli viene trasmessa la relativa documentazione.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame finale viene pubblicato nelle 3 lingue ufficiali almeno 9 mesi prima del suo svolgimento. La pubblicazione avviene in base alle necessità, ma almeno ogni 3 anni.

3.12 La pubblicazione contiene:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- lo svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro necessari per l'ammissione;
- c) le copie dei certificati dei moduli o delle risp. attestazioni di equipollenza;
- d) due proposte per il lavoro finale;
- e) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- f) la copia di un documento di identità con foto.

### **3.3 Ammissione**

3.31 Sono ammesso agli esami finali i candidati che:

- a) dispongono di un attestato di una formazione di livello terziario o di una qualifica equipollente;
- b) dispongono di un attestato o di un diploma quale formatore o formatrice di apprendisti in azienda (ciclo di formazione pedagogico-professionale ai sensi dell'art. 44 OFPr)
- c) possono comprovare di aver svolto un'attività professionale di almeno 2 anni nella formazione professionale;
- d) dispongono dei necessari certificati dei moduli o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

Vien fatta riserva del pagamento della tassa d'esame secondo l'art. 3.41 e della ricezione del lavoro finale scritto completo entro i termini prescritti.

3.32 Si devono presentare i seguenti certificati di modulo al momento dell'iscrizione all'esame finale:

- Modulo 1: Basi della formazione professionale
- Modulo 2: Consulenza nelle attività formative
- Modulo 3: Validazione delle competenze
- Modulo 4: Sviluppo di offerte di formazione
- Modulo 5: Sviluppo della qualità nella formazione professionale
- Modulo 6: Gestione di progetti

I contenuti e le esigenze dei singoli moduli sono specificati nel descrittivo dei moduli dell'organo responsabile (identificazione del modulo ed esigenze per la certificazione delle competenze) e descritti nelle direttive al presente regolamento o nel suo allegato.

3.33 L'UFFT decide in merito all'equipollenza degli attestati e dei diplomi conseguiti all'estero, secondo l'art. 68 LFPr e l'art. 69 OFPr.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame e all'accettazione del lavoro finale è comunicata al candidato per iscritto almeno 7 mesi prima degli esami. Ogni decisione negativa indicherà la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Dopo aver ricevuto conferma della sua ammissione, il candidato versa la tassa d'esame. Le tasse per la stesura dell'attestato professionale federale e per l'iscrizione nel registro dei titolari degli attestati professionali federali, come pure l'eventuale contributo per le spese del materiale saranno percepiti in separata sede. Dette tasse sono a carico dei candidati.

3.42 Ai candidati che secondo cfr. 4.2 si ritirano dagli esami nei termini prescritti o per motivi validi (v. cfr. 4.22), sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non conseguisse l'attestato professionale, non avrà alcun diritto al rimborso della tassa.

3.44 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo essere stato pubblicato, almeno cinque candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati hanno diritto ad essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 3 settimane prima dell'inizio degli esami.  
La convocazione deve menzionare:
- a) il programma d'esame con informazioni precise sul luogo, data e ora degli esami, come pure i mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ, per iscritto e debitamente motivate, al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro del candidato**

- 4.21 Ogni candidato può ritirare la propria iscrizione entro 5 settimane dall'inizio degli esami.
- 4.22 Trascorso questo termine il candidato può ritirarsi soltanto per un motivo valido. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità
  - b) malattia o infortunio
  - c) lutto in famiglia
  - d) servizio militare, servizio civile o di protezione civile non previsti.
- 4.23 I candidati devono immediatamente comunicare per iscritto alla commissione GQ i motivi del loro ritiro e giustificarli.

### **4.3 Esclusione**

- 4.31 I candidati che danno volutamente indicazioni false riguardo alle condizioni d'ammissione, che presentano certificati di modulo o dichiarazioni di equipollenza appartenenti a terzi o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non verranno ammessi agli esami finali.
- 4.32 Viene escluso dall'esame chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame
  - c) tenta di ingannare i periti
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. I candidati hanno il diritto di partecipare all'esame con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

#### **4.4 Sorveglianza dell'esame, periti**

4.41 Almeno due periti valutano il lavoro finale e la sua presentazione. Essi stendono un verbale relativo al colloquio d'esame e lo svolgimento dello stesso, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota.

4.42 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti stretti, coloro che sono o sono stati superiori o colleghi del candidato devono ricusarsi come periti d'esame.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

4.51 La commissione GQ decide dopo l'esame sul superamento o meno dello stesso. Alla riunione deliberativa è invitata una persona in rappresentanza dell'UFFT.

4.52 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti stretti, coloro che sono o sono stati superiori o colleghi del candidato devono ricusarsi al momento della decisione in merito all'attribuzione dell'attestato professionale.

### **5 ESAME FINALE**

#### **5.1 Suddivisione degli esami**

5.11 Gli esami finali si suddividono nelle seguenti due voci d'esame:

<b>Voce d'esame</b>		<b>Termine/Durata</b>	<b>Valutazione</b>
1	Lavoro finale scritto pertinente all'ambito di lavoro del candidato	Da inviare 1 mese prima degli esami al Segretariato della Commissione GQ (3 esemplari)	conta il doppio
2	Presentazione orale del lavoro finale e Colloquio d'esame	15 minuti <u>45 minuti</u> <b>60 minuti</b>	conta 1 volta sola

5.12 Ogni voce d'esame può essere suddivisa in sottovoci. La Commissione GQ disciplina questa suddivisione.

#### **5.2 Esigenze d'esame**

5.21 Le disposizioni dettagliate concernenti gli esami finali sono contenute nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.22 Per la stesura del lavoro finale i candidati hanno 5 mesi di tempo. Il lavoro deve essere consegnato al Segretariato della Commissione GQ in 3 copie un mese prima degli esami.

5.23 La Commissione GQ decide in merito dell'equipollenza di parti d'esame risp. di moduli di altri esami conseguiti a livello terziario, come pure in merito all'eventuale esonero di prove d'esame previste dal presente regolamento.

## **6 VALUTAZIONE E NOTE**

### **6.1 In generale**

La valutazione degli esami finali è espressa tramite note. Vengono applicate le disposizioni a cfr. 6.2 e 6.3 del presente regolamento.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note a punti interi o mezzi punti, sono attribuite a ogni criterio considerato conformemente a cfr. 6.3.

6.22 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole voci dell'esame, ed è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

Non sono ammesse note intermedie oltre i mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il conseguimento dell'attestato professionale**

6.41 Gli esami finali sono superati, se in ambedue le voci d'esame (lavoro finale come pure presentazione e colloquio d'esame) viene raggiunta almeno la nota 4,0.

6.42 Gli esami finali non sono superati, se il candidato:

- a) raggiunge in una o in ambedue le voci d'esame una nota finale inferiore al 4,0;
- b) non si ritira entro i termini prescritti;
- c) non si presenta agli esami senza addurre motivi giustificati;
- d) dopo averli iniziati si ritira senza addurre motivi giustificati;
- e) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ decide sul superamento dell'esame finale unicamente in base alle prestazioni fornite dal candidato. Chi ha superato l'esame, ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La Commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato inerente all'esame finale.

Il certificato deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) attestazione dei certificati dei moduli o delle dichiarazioni di equipollenza richiesti;
- b) le note delle singole voci d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) rilascio o meno dell'attestato professionale;
- d) indicazione dei rimedi giuridici, nel caso in cui non venisse rilasciato l'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non avesse superato l'esame finale, sarà ammesso alla prossima sessione al più presto dopo un anno.  
Se non dovesse aver superato anche il secondo esame, il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame non prima che siano trascorsi 3 anni dal primo esame.
- 6.52 La ripetizione dell'esame finale comporta la presentazione di un nuovo lavoro finale, la sua presentazione e il colloquio d'esame.
- 6.53 Per la ripetizione dell'esame valgono le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 L'attestato professionale è rilasciato dall'UFFT e porta le firme della direttrice o del direttore dell'UFFT e del o della presidente della Commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il titolo protetto seguente:

- **Berufsbildungsfachfrau / Berufsbildungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis;**
- **Spécialiste / Specialist en formation professionnelle avec brevet fédéral;**
- **Specialista della formazione professionale con attestato professionale federale;**

Per la traduzione inglese si raccomanda:

- **Vocational Education and Training Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training (PET)**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### **7.2 Ritiro dell'attestato professionale**

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con la riserva di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione dell'UFFT potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

### **7.3 Diritto di ricorso**

- 7.31 Contro le decisioni della Commissione GQ relative alla non ammissione all'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale, potrà essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla sua notifica. Il ricorso dovrà essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. La stessa potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale.



## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1** L'organo responsabile fissa gli onorari secondo i quali vengono remunerati i membri della commissione GQ.
- 8.2** Le organizzazioni che costituiscono l'organo responsabile per l'attestato assumono le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse corrispondenti, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3** Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame la Commissione GQ invia un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Disposizioni transitorie**

I candidati in possesso dell'attestato „Ausweis für Absolventinnen und Absolventen als Berufsbildungsfachfrau/Berufsbildungsfachmann“ (Attestato di specialista della formazione professionale), rilasciato fino al 31.12.2008 dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), e che possono comprovare una pratica professionale di almeno 3 anni nella formazione professionale (svolgimento di pratiche nell'ambito della formazione professionale di base, della maturità professionale, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale) otterranno l'attestato professionale federale senza dover sostenere un ulteriore esame finale.

Il rilascio dell'attestato professionale sarà soggetto a spese a carico dei richiedenti.

### **9.2 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'UFFT.

**10 EMANAZIONE**

Berna,

**Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale  
(SBBK/CSFP)**

Josef Widmer  
Presidente

---

Jean-Daniel Zufferey  
Segretario

---

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
E DELLA TECNOLOGIA  
La direttrice

Dr. Ursula Renold